

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 118

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo
economico»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 luglio 2007)

Relazione illustrativa

dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il “Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico”.

Con l'unito schema di regolamento si provvede a definire l'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico, a seguito del riordino delle attribuzioni dei Ministeri operato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e dalle modifiche apportate dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il decreto-legge n. 181/2006, come sopra convertito in legge e successivamente modificato e integrato, ha sostanzialmente previsto, nel suo complesso, (art. 1, commi 2 e 3) in sostituzione del Ministero delle attività produttive, l'istituzione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero dello sviluppo economico, trasferendo al primo “le funzioni attribuite all'ex Ministero delle attività produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a) e comma 2 bis, lettere b), e) e per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

A sua volta, al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con l'art. 1, comma 2, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 300\ 99, concernenti le politiche di coesione e di sviluppo, già del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Nel contempo, le competenze in materia di turismo, dal Ministero delle attività produttive sono state trasferite, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, e delle successive disposizioni sopra dichiarate, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutto ciò premesso, relativamente alla struttura ministeriale, il medesimo decreto-legge prevede all'art. 1, comma 10, l'immediata ricognizione delle strutture trasferite e l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione. A ciò si è provveduto, relativamente al trasferimento di strutture, personale e risorse al Ministero del commercio internazionale, con il Decreto del Presidente del Consiglio 12 gennaio 2007, mentre si sta provvedendo, relativamente al trasferimento di strutture, personale e risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico con l'ulteriore apposito Decreto del Presidente del Consiglio attualmente in fase di perfezionamento.

Definito con tali provvedimenti ricognitivi l'assetto organizzativo provvisorio del nuovo Ministero, si sta ora provvedendo con separato regolamento, ai sensi anche del comma 23 del medesimo art. 1, alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello



generale del Ministero dello sviluppo economico cui ora segue, necessariamente, con il presente schema di regolamento, la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

Tale ultima ridefinizione appare parimenti necessaria, ove si consideri che il precedente regolamento degli uffici di diretta collaborazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, relativamente al soppresso Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ha subito nel tempo varie modifiche riguardanti sia la rideterminazione delle unità addette per il Ministero delle attività produttive (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300) a seguito dell'accorpamento dell'allora Ministero del commercio estero; sia l'integrazione della disciplina a seguito della prima introduzione della carica del Vice Ministro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316.

Lo stesso decreto-legge n. 181 del 2006, oltre ad aver riordinato l'assetto dei Ministeri, ha introdotto specifiche nuove disposizioni sull'assetto degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo in particolare, all'articolo 1, comma 24-bis, la decadenza automatica di tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito di tali uffici, in caso di mancata conferma entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. All'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, introduce inoltre nuove disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri.

Ancora, l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introduce nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del servizio di controllo interno nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Alla luce delle innovazioni introdotte dalle norme e del conseguente quadro organizzativo e funzionale che si è venuto delineando, il riordino degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico è pertanto indispensabile, per la valenza propria di questi uffici, come punto di raccordo tra politica e amministrazione e come struttura efficiente a supporto del vertice politico.

* * * * *

Il regolamento è composto di 10 articoli.

L'articolo 1 contiene le diverse definizioni adottate dal regolamento.

L'articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione. Prevede inoltre l'attività di coordinamento del Capo di Gabinetto, che assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Il Capo di Gabinetto definisce, inoltre, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Rispetto al regolamento in vigore per il Ministero delle attività produttive, ma in linea con quanto già previsto per altri Ministeri, l'unica innovazione è sostanzialmente costituita dalla previsione formale dell'ufficio del consigliere diplomatico in relazione al crescente rilievo degli aspetti internazionali e comunitari delle politiche attribuite alla competenza del Ministero. Si evidenzia, al riguardo, che la figura del Consigliere diplomatico era già prevista e che, in via di fatto, nell'ambito del contingente degli uffici



di diretta collaborazione un certo numero di addetti erano già necessariamente chiamati a collaborare con tale figura.

L'articolo 3 descrive le diverse competenze degli Uffici di diretta collaborazione. Stabilisce il supporto della Segreteria e della Segreteria tecnica del Ministro.

Individua le funzioni svolte dall'Ufficio di Gabinetto, che può essere articolato in distinte aree organizzative. A differenza che nell'assetto vigente per il Ministero delle attività produttive tale ufficio è esplicitamente qualificato come ufficio di livello dirigenziale generale, così come già previsto, ad esempio, per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sempre l'articolo 3 definisce l'attività dell'Ufficio legislativo, che comprende fra l'altro: la cura delle iniziative legislative e regolamentari dell'Amministrazione; il monitoraggio dell'andamento dei lavori parlamentari; i rapporti con il Parlamento, le Istituzioni comunitarie ed il Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo studio e la progettazione normativa e la consulenza giuridica e legislativa; la cura del contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

Definisce i rapporti dell'Ufficio stampa con il sistema e gli organi di informazione nazionale ed internazionale e definisce le funzioni dell'Ufficio del consigliere diplomatico, già introdotto all'articolo 2.

L'articolo 4 individua le funzioni del Servizio di controllo interno, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999, garantendogli autonomia operativa.

A tale Ufficio viene conferito un insieme di funzioni, connesse:

- alla valutazione del personale dirigenziale direttamente destinatario delle direttive dell'organo di direzione politica;
- all'attività di controllo strategico, da intendere quale attività di valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico amministrativo, in termini di congruenza fra risultati conseguiti ed obiettivi stabiliti;
- all'esercizio di un'articolata attività di monitoraggio (svolta con riferimento: alla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione; a linee di attività del Ministero; ad analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative);
- all'assistenza al Ministro (redazione della direttiva annuale).

Il Servizio di controllo interno, è diretto da un Direttore nominato con decreto del Ministro e scelto fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Rispetto al Ministero delle attività produttive, in cui la direzione del Servizio di controllo interno era affidata ad un organo collegiale, la trasformazione in organo monocratico è in linea con la previsione al riguardo contenuta nell'articolo 31, comma 1, del citato decreto legge n. 223 del 2006 oltre che con evidenti esigenze di contenimento dei costi e di snellimento della struttura organizzativa.

Il Servizio è dotato di un apparato di supporto amministrativo, composto da un massimo di due dirigenti della seconda fascia del ruolo unico e da un apposito contingente di personale rideterminato in dodici unità, entro il nuovo limite del 10% del contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione stabilito dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto legge n. 223 del 2006.

L'assegnazione al Servizio di controllo interno dei dirigenti avviene all'interno della dotazione organica del Ministero.



L'articolo 5 definisce il limite numerico complessivo del personale assegnato agli Uffici, le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti), le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.

Il contingente complessivo degli Uffici è individuato in centodiciannove unità, in conformità a quanto risultante dall'applicazione dei trasferimenti di contingente previsti ricognitivi di cui ai Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati, rispetto al contingente in passato attribuito al Ministero delle attività produttive del Decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 2002. Nell'ambito del predetto contingente continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a sedici posizioni di funzioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione.

L'articolo 5 contiene anche le disposizioni di prima applicazione per la conferma del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché quelle concernenti l'applicazione dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

L'articolo 6 determina i requisiti ed i criteri di individuazione dei responsabili degli Uffici. In tutti i casi è richiesto il possesso di un'elevata professionalità in relazione ai compiti specifici svolti dall'Ufficio ed è ammessa la nomina di esperti esterni all'amministrazione in possesso dei particolari requisiti previsti dalle norme.

Stante la particolare posizione degli Uffici di diretta collaborazione, caratterizzati dalla necessaria sussistenza di un vincolo fiduciario fra organo politico e responsabile dell'Ufficio medesimo, sono stabilite particolari regole in materia di decadenza dagli Uffici che, in caso di nuovo governo o della nomina di un nuovo Ministro, coinvolgono, in diversa misura, i responsabili degli Uffici medesimi.

Rispetto alle analoghe previsioni vigenti per il soppresso Ministero delle attività produttive l'unica innovazione è la previsione dell'applicazione al Direttore del Servizio di controllo interno dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

L'articolo 7 definisce il trattamento economico degli addetti agli Uffici, operando sostanzialmente un rinvio al decreto interministeriale previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche.

Per i responsabili degli Uffici si prevede che il citato provvedimento interministeriale definisca il trattamento economico entro limiti parametrati su precisi indici, che si riferiscono, nella misura massima, alla retribuzione fondamentale ed accessoria dei dirigenti del Ministero.

Per il Capo di Gabinetto si fa riferimento alla retribuzione massima dei dirigenti di prima fascia e, per quella accessoria, a quella dei capi Dipartimento del Ministero stesso; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Consigliere diplomatico, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro e per il Direttore del servizio di controllo interno si fa riferimento alla retribuzione fondamentale dei dirigenti di prima fascia e, per la retribuzione accessoria, a quella percepita dai Direttori generali; per gli altri responsabili degli Uffici si fa riferimento alla retribuzione massima corrisposta ai dirigenti di seconda fascia.



Il trattamento economico del *personale con contratto a tempo determinato* e di quello con *rapporto di collaborazione coordinata e continuativa* è determinato unilateralmente all'atto del conferimento dell'incarico da parte dal Ministro.

E' inoltre prevista l'erogazione di una specifica indennità accessoria di diretta collaborazione per il personale non dirigenziale assegnato agli Uffici, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. L'indennità sostituisce gli ordinari istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività concessi al restante personale ed è determinata dal Ministro con proprio decreto solo in via transitoria, nell'attesa della specifica disposizione del contratto collettivo.

Rispetto al complesso delle analoghe previsioni vigenti per il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione del soppresso Ministero delle attività produttive, le innovazioni sono sostanzialmente limitate agli effetti delle modifiche apportate alla denominazione delle figure dei responsabili.

L'articolo 8 determina la dotazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, al di fuori del predetto contingente complessivo di centodiciannove unità, e riformula, rispetto a quelle già previste dal Ministero delle attività produttive, le disposizioni concernenti il contingente ed i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte in materia dall'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, del più volte citato decreto-legge n. 181 del 2006.

L'articolo 9 individua le modalità della gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e per le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici. Nello stesso articolo è altresì disciplinata l'assegnazione del personale per i servizi di supporto agli Uffici di diretta collaborazione, limitandone il numero massimo per esigenze di contenimento della spesa in linea con le previsioni contenute in merito all'organizzazione delle attività di supporto per tutte le amministrazioni all'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007: la percentuale di unità aggiuntive di supporto rispetto al contingente complessivo assegnato agli uffici di diretta collaborazione è ridotta dal 40% al 10%.

L'articolo 10, dispone l'abrogazione delle norme regolamentari concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive e contiene le disposizioni transitorie per assicurare la continuità degli incarichi già conferiti sulla base delle norme ora abrogate.

Infine, allo scopo di garantire ulteriormente che dal regolamento stesso non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esplicita tale vincolo anche con riferimento alla fase di attuazione delle relative disposizioni.

Si precisa che dell'avvio della presente procedura è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, rispettando pertanto la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme del Contratto collettivo di lavoro del personale dei Ministeri e, più in generale, dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dello sviluppo economico.**



RELAZIONE TECNICA

ai sensi dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

A seguito dell'adozione del decreto-legge n. 181/2006, convertito con modificazioni in legge dalla legge n. 233/2006, con il quale è stato disposto il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con separato schema di regolamento si sta provvedendo a riorganizzare il Ministero dello sviluppo economico, che viene sostanzialmente a subentrare al soppresso Ministero delle attività produttive, perdendone alcune funzioni (commercio internazionale e turismo) ed assumendone altre (politiche di coesione), con il risultato di rafforzarne il ruolo nell'ambito delle complessive politiche del governo per lo sviluppo economico, la competitività e la concorrenza.

Con l'unito schema di decreto del Presidente della Repubblica si provvede, in particolare, a disciplinare per il nuovo Ministero dello sviluppo economico gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con il Vice Ministro e con i Sottosegretari, anche per adeguarne la struttura alle nuove funzioni del Ministero nell'ambito del generale riordino di cui sopra è cenno.

Il richiamo alla nuova normativa adottata nella materia dell'organizzazione dell'Amministrazione Centrale si rende necessario anche per assumere, quale presupposto della presente relazione tecnica, il principio affermato da tale normativa con riguardo agli aspetti finanziari del riordino in questione.

Il predetto decreto-legge n. 181/2006, così come convertito, con modificazioni dalla legge n. 233/2006, pone, in particolare all'articolo 1, comma 25 e 25-quater, specifici vincoli e condizioni affinché la riorganizzazione delle Amministrazioni ivi disposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In altre parole, viene ancora una volta affermato l'ineludibile principio del rispetto della invarianza di spesa nell'attuazione del processo di evoluzione ed adeguamento delle strutture dell'Amministrazione Centrale alle nuove articolazioni di Governo ed alle nuove funzioni degli uffici.

Il presente provvedimento si presenta assolutamente rispettoso di tale principio, in quanto viene adottato sulla base di una esperienza già maturata in via amministrativa nel corso del procedimento di attuazione del ripetuto decreto-legge n. 181/2006 che, al comma 10 dell'articolo 1 del testo risultante dalla relativa conversione in legge, già prevede l'immediata ricognizione nella predetta via amministrativa delle strutture trasferite, nonché l'individuazione in via provvisoria del contingente minimo anche degli Uffici di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.

Si tratta, quindi, di adottare ora una regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione che consolidi *ex post* i risultati di invarianza di spesa già acquisiti non solo della ricordata ricognizione in via amministrativa, ma anche dell'ormai intervenuta approvazione degli strumenti finanziari per l'anno 2007 (legge di bilancio e legge finanziaria), che stabiliscono i limiti delle risorse e le condizioni della spesa pubblica anche relativamente alla materia in questione.



Per tali motivazioni, non può che sottolinearsi che la presente relazione tecnica, redatta tenendo conto di quelle già predisposte per i corrispondenti provvedimenti di ricognizione ai sensi del comma 25 *ter* dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 181/2006, nel testo così come risultante dalla relativa conversione in legge, è altresì volta a dimostrare il pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni recate più in generale dal comma 25 del medesimo articolo 1, nonché di quelle più specifiche contenute al successivo comma 25 *quater*, che specificatamente prevede che "l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione.....non deve essere comunque superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore" dello stesso decreto-legge n. 181/2006.

E' la stessa struttura della regolamentazione proposta che di per sé rende possibile il pieno rispetto dei limiti di spesa riferiti all'assetto vigente alla data di entrata in vigore delle riforma, così come stabilizzati nei relativi stanziamenti di bilancio iscritti negli stati di previsione della spesa dei nuovi Ministeri. L'intera struttura è infatti prevista come struttura elastica ed adattabile e non genera, se non in misura minima, spese incomprimibili ed obbligatorie ed è espressamente previsto che l'invarianza della spesa sia garantita anche in fase attuativa della norma regolamentare. I contingenti di personale non costituiscono dotazioni organiche aggiuntive, ma limiti all'assegnazione di personale che viene conseguentemente sottratto all'assegnazione agli uffici ministeriali con compiti di gestione; i compensi per le figure dei responsabili sono determinati come limiti massimi e possono pertanto essere graduati a seconda delle disponibilità economiche; le stesse figure dei responsabili non sono necessariamente tutte da ricoprire, potendo in alcuni casi restare vacanti, con attribuzioni di eventuali funzioni necessarie come compiti aggiuntivi ad altre analoghe figure effettivamente nominate.

Dal concorso di tali condizioni e circostanze risulta pertanto garantita quell'invarianza della spesa affermata, con specifico riferimento al trasferimento altresì delle risorse umane in servizio e di quelle strumentali e finanziarie, dal comma 25 del medesimo articolo 1 del più volte richiamato decreto-legge n. 181/2006.

Relativamente ai contenuti dello schema di provvedimento in oggetto, si riepilogano in via di estrema sintesi i termini soggettivi e numerici dei responsabili e dei contingenti previsti per gli Uffici di diretta collaborazione.

Relativamente ai primi, va precisato che l'**articolazione degli uffici** di diretta collaborazione (**articolo 2, comma 2**) e le **figure dei responsabili** (**articolo 6**) sono quelli espressamente previsti dalla vigente normativa – ivi compresa quella recata in proposito dallo stesso attuando decreto-legge n. 181/2006 - con riferimento alle diverse figure istituzionali del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari.

La soluzione preferenziale del rispetto del numero complessivo degli uffici preesistenti presso i Ministeri oggetto di riordino, che è stata naturalmente rigidamente rispettata sia nei provvedimenti ricognitivi che nell'apposito schema di regolamento relativamente alla ripartizione degli uffici dirigenziali che svolgono le funzioni amministrative e di gestione trasferite e nella ripartizione delle dotazioni organiche e che può essere rispettata anche nella individuazione del contingente massimo di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione, non può infatti essere ragionevolmente utilizzata nella ripartizione delle figure apicali dei medesimi uffici di diretta collaborazione, essendo evidente che tutte le amministrazioni interessate dal riordino hanno necessità per la continuità del loro funzionamento minimo di disporre di figure quali quelle di Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo segreteria del Ministro, ecc. Ne consegue che in tal caso l'invarianza della spesa deve essere ottenuta con diverse misure - quali il contenimento dei relativi trattamenti economici di cui all'**articolo 7**, o di altre spese connesse – che, nonostante



l'aumento del numero complessivo di tali figure, ne mantengano l'onere finanziario all'interno della quota di disponibilità trasferita o ripartita nel rispetto della precedente spesa complessiva.

In particolare, pur adottando soluzioni normative che consentono l'applicazione della norma anche con diversi assetti ed equilibri e tenendo conto della sua astratta validità anche per nuovi ministri che potrebbero individuare nuove priorità nell'assetto concreto degli uffici, il contenimento della spesa è stato concretamente realizzato e continuerà ad essere realizzato mantenendo i compensi di molti dei responsabili al di sotto dell'importo massimo ivi previsto, attribuendo alcuni degli incarichi a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione o a dirigenti già appartenenti ai ruoli per i quali non sono previsti trattamenti economici aggiuntivo ovvero sono previsti trattamenti economici limitati alla sola parte accessoria, ed infine mantenendo alcuni incarichi vacanti o attribuendone alcuni congiuntamente, senza aumento del compenso, ad un medesimo soggetto. Manca evidenziazione vice capo di gabinetto

Peraltro si precisa che relativamente all'assetto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, come delineati dal testo vigente del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, le uniche previsioni aggiuntive sono costituite dalla qualificazione dell'ufficio di Gabinetto come ufficio dirigenziale generale e dall'esplicita previsione dell'ufficio del consigliere diplomatico (laddove era comunque già prevista la figura del consigliere diplomatico).

La prima innovazione, peraltro comune già ad altre amministrazioni, comporta l'istituzione di un nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale che viene compensato con l'espressa soppressione di uno dei posti di funzione di livello dirigenziale generale già destinati a funzioni di studio e ricerca nell'ambito dei Dipartimenti dal contemporaneo regolamento concernente l'organizzazione degli uffici del Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, per tener conto delle potenziali maggiori spese di un ufficio, rispetto ad una posizione di studio, pur tenuto conto che in questo caso gli uffici e gli addetti non sono ulteriori rispetto a quelli già previsti per il Gabinetto stesso, si prevede anche la soppressione aggiuntiva di un posto di funzione di livello dirigenziale non generale e del corrispondente posto di organico.

Per quanto riguarda l'ufficio del consigliere diplomatico, pur tenuto conto che il consigliere diplomatico stesso era figura già prevista e che gli addetti al relativo ufficio sono anch'essi già compresi nel contingente già previsto per gli uffici di diretta collaborazione nel loro complesso e, in particolare, nella quota di tale contingente tradizionalmente destinata al Gabinetto, si evidenzia che ogni eventuale non previsto onere aggiuntivo troverebbe comunque ulteriore compensazione in una parte dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del servizio di controllo interno da organo collegiale in organo monocratico, tenuto conto che viene così meno il trattamento economico previsto per i due componenti che nel precedente assetto degli uffici di Gabinetto affiancavano il Presidente del servizio di controllo interno e per i quali poteva essere previsto un trattamento economico fino a quello spettante alle figure dirigenziali non generali dell'amministrazione.

Per quanto riguarda, invece il vice Ministro, è stata sostanzialmente riprodotta (articolo 8, comma 4) la previsione di cui al citato articolo 25 *quater* che elenca una serie di figure di responsabili di un'ipotetica articolazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro, prevedendo tuttavia che l'utilizzo effettivo di tali figure e i conseguenti provvedimenti di nomina siano autorizzati dal Ministro con evidente riferimento alle effettive disponibilità finanziarie.

Relativamente al **contingente generale del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione** (articolo 5, comma 1), per il quale l'invarianza di spesa è stata garantita anche sul piano più strettamente quantitativo del numero degli addetti, si reputa opportuno prendere le mosse dalla situazione dell'ex Ministero delle attività produttive al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino e ricostruire la seguente tabella di sintesi:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Contingente originario ex Ministero attività produttive | 160 unità - |
| 2. Contingente trasferito al Ministero del commercio internazionale | <u>63 unità =</u> |



| | |
|--|-------------------|
| 3. Contingente residuale del Ministero dello sviluppo economico | 97 unità + |
| 4. Contingente proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze | <u>22 unità =</u> |
| 5. Contingente complessivo del Ministero dello sviluppo economico | 119 unità |

Peraltro il contingente degli uffici di diretta collaborazione non era e non è articolato in qualifiche e posizioni economiche e non ha conseguenti effetti di spesa predeterminati, in quanto non costituisce dotazione organica aggiuntiva e diversa rispetto a quella generale delle amministrazioni interessate, bensì solo un limite alla possibilità di assegnare a tali uffici personale già appartenente alle predette dotazioni organiche o, in minima parte, personale in comando da altre amministrazioni. Per tutto quanto precede, va quindi affermato che il provvedimento in riferimento non reca nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, nella considerazione fondamentale che la dotazione organica nel cui ambito tale contingente è individuato ha già adeguata copertura finanziaria e che, relativamente al limitato numero di unità di personale in comando da altre Amministrazioni si tratta, comunque, di oneri rientranti negli oneri consolidati del settore pubblico, compensati con effetti di reciprocità.

Resta ferma la possibilità, già prevista dal precedente regolamento, di individuare nell'ambito di tale contingente e nei limiti delle relative dotazioni organiche fino a 16 posizioni dirigenziali che, necessariamente, saranno portate in riduzione di quelle assegnate alle strutture amministrative e gestionali del Ministero. La necessaria compensazione degli oneri per la corresponsione dell'indennità di diretta collaborazione alle unità dirigenziali non compensate da riduzione numerica avverrà mediante riduzione percentuale delle misure relative all'indennità di diretta collaborazione, corrisposta a legislazione vigente per il complesso dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione. Per la compensazione degli oneri relativi alla posizione di livello dirigenziale generale del Direttore dell'Ufficio di Gabinetto, si rinvia a quanto già specificato.

Per quanto riguarda il **contingente del personale da assegnare al Servizio di controllo interno**, ridotto da 15 a **12 unità** (articolo 4, comma 5) rispetto a quello vigente per il Ministero delle attività produttive, si evidenzia che tale nuovo contingente corrisponde a quanto previsto dalle richiamate più recenti norme primarie in vigore, che prevedono a tal fine un contingente non superiore al 10% di quello complessivo previsto per gli uffici di diretta collaborazione, purchè sia garantito il contenimento della relativa spesa aggiuntiva all'interno degli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio nel rispetto del principio di invarianza di spesa. Ciò può essere facilmente ottenuto, in questo caso, come pure per gli altri contingenti individuati dal medesimo regolamento, rimodulando l'unico onere aggiuntivo effettivamente previsto in tal caso: l'indennità di diretta collaborazione (articolo 7, comma 5) da corrispondere anche al predetto personale (sostitutiva di quella per lavoro straordinario, turni, ecc.) che dovrà essere rideterminata con decreto ministeriale in modo che gli importi unitari annui per il numero massimo degli addetti previsti non comportino oneri superiori agli stanziamenti di legge. La necessaria compensazione degli oneri per la corresponsione dell'indennità di diretta collaborazione alle unità non compensate da riduzione numerica avverrà mediante riduzione percentuale delle misure relative all'indennità di diretta collaborazione, corrisposta a legislazione vigente per il complesso degli addetti agli uffici di diretta collaborazione.

Nulla è innovato, rispetto al regolamento assunto a riferimento, relativamente ai **contingenti assegnati ai Sottosegretari di Stato**, ed allo stesso vice Ministro in quanto Sottosegretario di Stato, per ciascuno dei quali è previsto (articolo 8, comma 2) un contingente massimo di **8 unità**, il cui onere complessivo è naturalmente commisurato al numero di Sottosegretari effettivamente in carica ed è contenuto nell'ambito delle risorse disponibili attraverso la rimodulazione in via amministrativa dell'indennità di diretta collaborazione corrisposta agli addetti. Non genera di per sé evidentemente nuovi oneri aggiuntivi la previsione di un ulteriore contingente specifico per il vice



Ministro (articolo 8, comma 3), che sarebbe naturalmente autorizzato solo in caso di effettiva disponibilità di risorse.

Si evidenzia ancora che, nel quadro delle ulteriori soluzioni di contenimento della spesa derivante dal regolamento in questione ed in linea con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera f) della legge finanziaria 2007, la previsione, già contenuta nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive, secondo cui ai **servizi di supporto** a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, è stata riformulata all'articolo 9, comma 2 del regolamento in esame riducendo dal 40% al 10% la percentuale delle ulteriori unità assegnabili in rapporto al totale delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione.

6 - LUG 2007

Verifica del **Ministero dell'economia e delle finanze**
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

Tn



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni; recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attività produttive;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007 e, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale nonché delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del



Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;
- c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
- d) Decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
- f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2 Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro é l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) la segreteria del Ministro;
- b) l'ufficio di Gabinetto;
- c) la segreteria tecnica del Ministro;
- d) l'ufficio legislativo;
- e) l'ufficio stampa;
- f) l'ufficio del consigliere diplomatico;
- g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;
- h) l'Ufficio e la Segreteria del vice Ministro;



i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Gli uffici e la segreteria del vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture.

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio



di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative. Gli oneri connessi all'istituzione di tale ufficio sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo



politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. Il servizio è diretto da un organo monocratico. Il Direttore del Servizio è nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 12 unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano il comma 1, secondo periodo, il comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 5.

Art. 5

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e i), è stabilito complessivamente in centodiciannove unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo,

collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, e la direzione del relativo ufficio può altresì essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centodiciannove unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quello di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dalle figure dei responsabili degli uffici e della segretaria del Vice Ministro, e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione



1. Il Capo di Gabinetto é nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo é nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro é nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 é allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Al Direttore del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera g) dell'articolo 2, comma 2, si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 7

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il consigliere diplomatico ed il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il consigliere giuridico del vice Ministro e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore



alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il responsabile per gli affari internazionali del vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico é corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, é corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa é determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999 e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennità é determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto



legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità é determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art. 8

Ufficio e Segreteria del vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
3. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato vice Ministro presso il Ministero può essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unità di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attività del personale di supporto, un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ové alla nomina provveda il Ministro in conformità alla designazione effettuata dal vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, può essere attribuito ad uno stesso soggetto anche più di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicità del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.

Art. 9

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, é attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei



dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 % delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino all'entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

2. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessità di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a, addì

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli:





Ministero dello sviluppo economico

RELAZIONE ALL' ON. SIG. MINISTRO

schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il “Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico”.

Con l'unito schema di regolamento si provvede a definire l'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico, a seguito del riordino delle attribuzioni dei Ministeri operato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e dalle modifiche apportate dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il decreto-legge n. 181/2006, come sopra convertito in legge e successivamente modificato e integrato, ha sostanzialmente previsto, nel suo complesso, (art. 1, commi 2 e 3) in sostituzione del Ministero delle attività produttive, l'istituzione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero dello sviluppo economico, trasferendo al primo “le funzioni attribuite all'ex Ministero delle attività produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a) e comma 2 bis, lettere b), e) e per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

A sua volta, al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con l'art. 1, comma 2, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 300\99, concernenti le politiche di coesione e di sviluppo, già del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Nel contempo, le competenze in materia di turismo, dal Ministero delle attività produttive sono state trasferite, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, e delle successive disposizioni sopra dichiarate, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutto ciò premesso, relativamente alla struttura ministeriale, il medesimo decreto-legge prevede all'art. 1, comma 10, l'immediata ricognizione delle strutture trasferite e l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione. A ciò si è provveduto, relativamente al trasferimento di strutture, personale e risorse al Ministero del commercio internazionale, con il Decreto del

Presidente del Consiglio 12 gennaio 2007, mentre si sta provvedendo, relativamente al trasferimento di strutture, personale e risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico con l'ulteriore apposito Decreto del Presidente del Consiglio attualmente in fase di perfezionamento.

Definito con tali provvedimenti ricognitivi l'assetto organizzativo provvisorio del nuovo Ministero, si sta ora provvedendo con separato regolamento, ai sensi anche del comma 23 del medesimo art. 1, alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dello sviluppo economico cui ora segue, necessariamente, con il presente schema di regolamento, la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

Tale ultima ridefinizione appare parimenti necessaria, ove si consideri che il precedente regolamento degli uffici di diretta collaborazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, relativamente al soppresso Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ha subito nel tempo varie modifiche riguardanti sia la rideterminazione delle unità addette per il Ministero delle attività produttive (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300) a seguito dell'accorpamento dell'allora Ministero del commercio estero; sia l'integrazione della disciplina a seguito della prima introduzione della carica del Vice Ministro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316.

Lo stesso decreto-legge n. 181 del 2006, oltre ad aver riordinato l'assetto dei Ministeri, ha introdotto specifiche nuove disposizioni sull'assetto degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo in particolare, all'articolo 1, comma 24-bis, la decadenza automatica di tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito di tali uffici, in caso di mancata conferma entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. All'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, introduce inoltre nuove disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri.

Ancora, l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introduce nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del servizio di controllo interno nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Alla luce delle innovazioni introdotte dalle norme e del conseguente quadro organizzativo e funzionale che si è venuto delineando, il riordino degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico è pertanto indispensabile, per la valenza propria di questi uffici, come punto di raccordo tra politica e amministrazione e come struttura efficiente a supporto del vertice politico.

* * * * *

Il regolamento è composto di 10 articoli.

L'articolo 1 contiene le diverse definizioni adottate dal regolamento.

L'articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione. Prevede inoltre l'attività di coordinamento del Capo di Gabinetto, che assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di

gestione del Ministero. Il Capo di Gabinetto definisce, inoltre, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Rispetto al regolamento in vigore per il Ministero delle attività produttive, ma in linea con quanto già previsto per altri Ministeri, l'unica innovazione è sostanzialmente costituita dalla previsione formale dell'ufficio del consigliere diplomatico in relazione al crescente rilievo degli aspetti internazionali e comunitari delle politiche attribuite alla competenza del Ministero. Si evidenzia, al riguardo, che la figura del Consigliere diplomatico era già prevista e che, in via di fatto, nell'ambito del contingente degli uffici di diretta collaborazione un certo numero di addetti erano già necessariamente chiamati a collaborare con tale figura.

L'articolo 3 descrive le diverse competenze degli Uffici di diretta collaborazione. Stabilisce il supporto della Segreteria e della Segreteria tecnica del Ministro.

Individua le funzioni svolte dall'Ufficio di Gabinetto, che può essere articolato in distinte aree organizzative. A differenza che nell'assetto vigente per il Ministero delle attività produttive tale ufficio è esplicitamente qualificato come ufficio di livello dirigenziale generale, così come già previsto, ad esempio, per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sempre l'articolo 3 definisce l'attività dell'Ufficio legislativo, che comprende fra l'altro: la cura delle iniziative legislative e regolamentari dell'Amministrazione; il monitoraggio dell'andamento dei lavori parlamentari; i rapporti con il Parlamento, le Istituzioni comunitarie ed il Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo studio e la progettazione normativa e la consulenza giuridica e legislativa; la cura del contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

Definisce i rapporti dell'Ufficio stampa con il sistema e gli organi di informazione nazionale ed internazionale e definisce le funzioni dell'Ufficio del consigliere diplomatico, già introdotto all'articolo 2.

L'articolo 4 individua le funzioni del Servizio di controllo interno, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999, garantendogli autonomia operativa.

A tale Ufficio viene conferito un insieme di funzioni, connesse:

- alla valutazione del personale dirigenziale direttamente destinatario delle direttive dell'organo di direzione politica;
- all'attività di controllo strategico, da intendere quale attività di valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico amministrativo, in termini di congruenza fra risultati conseguiti ed obiettivi stabiliti;
- all'esercizio di un'articolata attività di monitoraggio (svolta con riferimento: alla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione; a linee di attività del Ministero; ad analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative);
- all'assistenza al Ministro (redazione della direttiva annuale).

Il Servizio di controllo interno, è diretto da un Direttore nominato con decreto del Ministro e scelto fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Rispetto al Ministero delle attività produttive, in cui la direzione del Servizio di controllo interno era affidata ad un organo collegiale, la trasformazione in organo monocratico è in linea con la previsione al riguardo contenuta nell'articolo 31,

comma 1, del citato decreto legge n. 223 del 2006 oltre che con evidenti esigenze di contenimento dei costi e di snellimento della struttura organizzativa.

Il Servizio è dotato di un apparato di supporto amministrativo, composto da un massimo di due dirigenti della seconda fascia del ruolo unico e da un apposito contingente di personale rideterminato in dodici unità, entro il nuovo limite del 10% del contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione stabilito dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto legge n. 223 del 2006.

L'assegnazione al Servizio di controllo interno dei dirigenti avviene all'interno della dotazione organica del Ministero.

L'articolo 5 definisce il limite numerico complessivo del personale assegnato agli Uffici, le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti), le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.

Il contingente complessivo degli Uffici è individuato in centodiciannove unità, in conformità a quanto risultante dall'applicazione dei trasferimenti di contingente previsti ricognitivi di cui ai Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati, rispetto al contingente in passato attribuito al Ministero delle attività produttive del Decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 2002. Nell'ambito del predetto contingente continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a sedici posizioni di funzioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione.

L'articolo 5 contiene anche le disposizioni di prima applicazione per la conferma del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché quelle concernenti l'applicazione dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

L'articolo 6 determina i requisiti ed i criteri di individuazione dei responsabili degli Uffici. In tutti i casi è richiesto il possesso di un'elevata professionalità in relazione ai compiti specifici svolti dall'Ufficio ed è ammessa la nomina di esperti esterni all'amministrazione in possesso dei particolari requisiti previsti dalle norme.

Stante la particolare posizione degli Uffici di diretta collaborazione, caratterizzati dalla necessaria sussistenza di un vincolo fiduciario fra organo politico e responsabile dell'Ufficio medesimo, sono stabilite particolari regole in materia di decadenza dagli Uffici che, in caso di nuovo governo o della nomina di un nuovo Ministro, coinvolgono, in diversa misura, i responsabili degli Uffici medesimi.

Rispetto alle analoghe previsioni vigenti per il soppresso Ministero delle attività produttive l'unica innovazione è la previsione dell'applicazione al Direttore del Servizio di controllo interno dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

L'articolo 7 definisce il trattamento economico degli addetti agli Uffici, operando sostanzialmente un rinvio al decreto interministeriale previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche.

Per i responsabili degli Uffici si prevede che il citato provvedimento interministeriale definisca il trattamento economico entro limiti parametrati su precisi indici, che si riferiscono, nella misura massima, alla retribuzione fondamentale ed accessoria dei dirigenti del Ministero.

Per il Capo di Gabinetto si fa riferimento alla retribuzione massima dei dirigenti di prima fascia e, per quella accessoria, a quella dei capi Dipartimento del Ministero stesso; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Consigliere diplomatico, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro e per il Direttore del servizio di controllo interno si fa riferimento alla retribuzione fondamentale dei dirigenti di prima fascia e, per la retribuzione accessoria, a quella percepita dai Direttori generali; per gli altri responsabili degli Uffici si fa riferimento alla retribuzione massima corrisposta ai dirigenti di seconda fascia.

Il trattamento economico del *personale con contratto a tempo determinato* e di quello con *rapporto di collaborazione coordinata e continuativa* è determinato unilateralmente all'atto del conferimento dell'incarico da parte dal Ministro.

E' inoltre prevista l'erogazione di una specifica indennità accessoria di diretta collaborazione per il personale non dirigenziale assegnato agli Uffici, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. L'indennità sostituisce gli ordinari istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività concessi al restante personale ed è determinata dal Ministro con proprio decreto solo in via transitoria, nell'attesa della specifica disposizione del contratto collettivo.

Rispetto al complesso delle analoghe previsioni vigenti per il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione del soppresso Ministero delle attività produttive, le innovazioni sono sostanzialmente limitate agli effetti delle modifiche apportate alla denominazione delle figure dei responsabili.

L'articolo 8 determina la dotazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, al di fuori del predetto contingente complessivo di centodiciannove unità, e riformula, rispetto a quelle già previste dal Ministero delle attività produttive, le disposizioni concernenti il contingente ed i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte in materia dall'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, del più volte citato decreto-legge n. 181 del 2006.

L'articolo 9 individua le modalità della gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e per le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici. Nello stesso articolo è altresì disciplinata l'assegnazione del personale per i servizi di supporto agli Uffici di diretta collaborazione, limitandone il numero massimo per esigenze di contenimento della spesa in linea con le previsioni contenute in merito all'organizzazione delle attività di supporto per tutte le amministrazioni all'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007: la percentuale di unità aggiuntive di supporto rispetto al contingente complessivo assegnato agli uffici di diretta collaborazione è ridotta dal 40% al 10%.


L'articolo 10, dispone l'abrogazione delle norme regolamentari concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive e contiene le disposizioni transitorie per assicurare la continuità degli incarichi già conferiti sulla base delle norme ora abrogate.

Infine, allo scopo di garantire ulteriormente che dal regolamento stesso non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esplicita tale vincolo anche con riferimento alla fase di attuazione delle relative disposizioni.

Si precisa che dell'avvio della presente procedura è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, rispettando pertanto la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme del Contratto collettivo di lavoro del personale dei Ministeri e, più in generale, dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997.


Lo schema di decreto, acquisiti gli assensi delle amministrazioni concertanti, è stato sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007. Deve ora essere acquisito il parere del Consiglio di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI INTERNI



Visto:

Si autorizza l'invio
al Consiglio di Stato
IL MINISTRO



21.3/03

At. S. S. S. S.
DE RET. S.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione

Prot. 696/07

Roma, 02.05.07

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
ENTRATA - 02/05/2007 - 0007180 - 17.21.3 / 197
Ufficio : Legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo
- Dipartimento per la Ragioneria generale
dello Stato

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

In riferimento alla nota prot. n. 6951 del 26 aprile u.s., si comunica il parere favorevole di questa Amministrazione all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto.

Avv. Danilo Del Gaizo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ACB/24-SVILUP/6399

Roma,

1-7 MAG. 2007

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Legislativo


E, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso con nota n. 6951 del 26 aprile 2007.

Al riguardo, poiché l'ultima versione del testo recepisce le osservazioni formulate precedentemente da questo Ministero, non si hanno osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento in esame.


IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4096/07

Roma, addi 19 giugno 2007

Risposta a nota del.....
N..... Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n.1938/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
ENTRATA - 19/06/2007 - 0010268 - 17.21.3 / 23
Ufficio : Legislativo



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 21 maggio 2007

N. della Sezione:
1938/2007

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico.

La Sezione

Vista la relazione dell'8 maggio 2007 giunta al Consiglio di Stato il 15 maggio 2007, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Legislativo - chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento governativo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore- estensore Consigliere Giovanni de Cesare.

PREMESSO E CONSIDERATO

L'Amministrazione riferisce che con lo schema di regolamento trasmesso intende definire l'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico, a seguito del riordino delle attribuzioni dei Ministeri operato dal

decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, e dalle modifiche apportate dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il decreto-legge n. 181 del 2006, come sopra convertito in legge e successivamente modificato e integrato, ha previsto, (art. 1, comma 2 e 3) in sostituzione del Ministero delle attività produttive, l'istituzione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero dello sviluppo economico, trasferendo al primo "le funzioni attribuite all'ex Ministero delle attività produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a) e comma 2 bis, lettera b), e) e per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con l'art. 1, comma 2, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, concernenti le politiche di coesione e di sviluppo, già del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Le competenze in materia di turismo, sono state trasferite, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, e delle successive disposizioni sopra dichiarate, dal Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 1 contiene le diverse definizioni adottate dal regolamento.

L'articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione.

Rileva al riguardo l'Amministrazione che, rispetto al regolamento in vigore per il Ministero delle attività produttive, ma in linea con quanto già previsto per altri Ministeri, l'unica innovazione è costituita dalla previsione formale dell'ufficio del consigliere diplomatico in relazione al crescente rilievo degli aspetti internazionali e comunitari delle politiche attribuite alla competenza del Ministero.

L'articolo 3 descrive le diverse competenze degli Uffici di diretta collaborazione e individua le funzioni svolte dall'Ufficio di Gabinetto, che possono essere articolate in distinte aree organizzative. A differenza di quanto previsto per il Ministero delle attività



produttive, tale ufficio viene ora qualificato di livello dirigenziale generale, così come previsto per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sempre l'articolo 3 regola l'attività dell'Ufficio legislativo, definisce i rapporti dell'Ufficio stampa con il sistema e gli organi di informazione nazionale ed internazionale, e le funzioni dell'Ufficio del consigliere diplomatico, già introdotto all'articolo 2.

L'articolo 4 individua le funzioni del Servizio di controllo interno, di cui al decreto legislativo n 286 del 1999, garantendogli autonomia operativa.

L'articolo 5 definisce il limite numerico complessivo del personale assegnato agli Uffici, le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti), le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.

In particolare, il contingente complessivo degli Uffici è individuato in centodiciannove unità, in conformità a quanto risultante dall'applicazione dei trasferimenti di contingente previsti ricognitivi di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati, rispetto al contingente in passato attribuito al Ministero delle attività produttive del Decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 2002. Nell'ambito del predetto contingente continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a sedici posizioni di funzioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione.

Detto articolo contiene anche le disposizioni di prima applicazione per la conferma del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché quelle concernenti l'applicazione dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

L'articolo 6 determina i requisiti ed i criteri di individuazione dei responsabili degli Uffici, prevedendo comunque il possesso di un'elevata professionalità in relazione ai compiti specifici svolti dall'Ufficio; professionalità che viene richiesta anche in caso di nomina di esperti esterni all'amministrazione.



L'articolo reca altresì particolari regole in materia di decadenza dagli Uffici che, in caso di nuovo governo o della nomina di un nuovo Ministro, coinvolgono, in diversa misura, i responsabili degli Uffici medesimi.

Rileva, in particolare, il Ministero che, rispetto alle analoghe previsioni vigenti per il soppresso Ministero delle attività produttive, l'unica innovazione è la prevista l'applicazione, al Direttore del Servizio di controllo interno, dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

L'articolo 7 definisce il trattamento economico degli addetti agli Uffici, operando un rinvio al decreto interministeriale previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche.

Per i responsabili degli uffici si prevede che il citato provvedimento interministeriale definisca il trattamento economico entro limiti parametri su precisi indici, che si riferiscono, nella misura massima, alla retribuzione fondamentale ed accessoria dei dirigenti del Ministero.

L'articolo 8 determina la dotazione delle segreteria dei Sottosegretari di Stato, al di fuori del predetto contingente complessivo di centodiciannove unità, e riformula, rispetto a quelle già previste dal Ministero delle attività produttive, le disposizioni concernenti il contingente ed i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte in materia dall'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, del più volte citato decreto-legge n. 181 del 2006.

L'articolo 9 individua le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e per le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.

L'articolo 10, abroga le norme regolamentari concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive, e contiene le disposizioni transitorie per assicurare la continuità degli incarichi già conferiti sulla base delle norme ora abrogate.


Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Vi è stata la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 ed il parere favorevole del Ministro per le riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia.

La Sezione non ha osservazioni da fare sul testo così come formulato. Tuttavia osserva che si rende necessario, nel preambolo, completare con data e numero i decreti di trasferimento dal Ministero dello sviluppo ai Ministeri del commercio internazionale e dell'economia. Occorre altresì inserire nelle norme finali – opportunamente rimodulando l'art. 10 – la parte finale dell'art. 3, comma 3 (da “*Gli oneri connessi...*” a “*seconda fascia*”) e la parte iniziale dell'art. 5, comma 5 (da “*In sede di prima applicazione*” a “*responsabili degli uffici*”) che ivi trovano più corretta collocazione sistematica.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Luigi Cossu)

